



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL SALDO NEGATIVO DI CASSA FA PRESUMERE L'ESISTENZA DI
RICAVI NON CONTABILIZZATI IN MISURA PARI ALMENO AL
DISAVANZO**

Sentenza del giorno 16 gennaio 2026, n. 49 del 2026 (dep. 19/01/2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE

Tributi erariali - Accertamento delle imposte sui redditi – Accertamenti e
controlli - Redditi d'impresa - Rettifica in via induttiva - Condizioni - Saldo
negativo di cassa - Rilevanza - Presunzione di ricavi non contabilizzati – Onere
della prova contraria – Contribuente - Fattispecie

Massima

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 39
del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un
saldo negativo di cassa, implicando voci di spesa di entità superiore a quella
degli introiti registrati, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in
misura pari almeno al disavanzo con onere della prova contraria gravante sul
contribuente, che dovrà fornire puntuali giustificazioni caratterizzate dal
preciso riscontro nella documentazione fiscale e bancaria oltre che nelle
scritture contabili relative alle diverse poste. (In applicazione del principio la
Corte ha precisato che l'eventuale lacuna o frammentarietà di tale



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

documentazione non può essere colmata mediante la produzione di una relazione giurata di stima non accompagnata da riscontro nelle scritture).

Rif. normativi

Art. 39, DPR 29/09/1973, n. 600

Art. 54, DPR 26/10/1972, n. 633

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 26/03/2020, n. 7538

Anno pubb.

2026